



## L'INTERVENTO

# Superlega, perché il no dell'Europa

**C**iovedì l'Avvocato generale Athanasios Rantos ha presentato le sue conclusioni nella causa davanti alla Corte di giustizia Ue sulla Superlega. Nei procedimenti davanti alla Corte di giustizia le Conclusioni dell'Avvocato generale rappresentano l'ultimo atto prima della decisione della Corte. E sebbene non vincolanti per la Corte, non sono molto frequenti i casi in cui la sentenza dei giudici si discosta dalle indicazioni dell'Avvocato generale.

In base al sistema della previa autorizzazione previsto dagli statuti di Fifa e Uefa chiunque voglia organizzare una competizione calcistica a livello europeo o internazionale non può farlo se prima non ha ottenuto l'autorizzazione della Fifa o dell'Uefa. Poiché, tuttavia, quando il soggetto che deve concedere l'autorizzazione è esso stesso un operatore economico sul mercato dell'organizzazione di eventi sportivi, il rischio di un conflitto di interessi risulta evidente, la

Corte di giustizia ha da tempo chiarito che un sistema di previa autorizzazione deve essere strettamente ancorato a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Oltre a dover chiarire se il sistema di previa autorizzazione disciplinato dagli attuali regolamenti e statuti di Uefa e Fifa soddisfa tali requisiti, alla Corte di giustizia è stato chiesto anche di precisare se il diritto Ue vieta alla Fifa e all'Uefa di minacciare l'adozione di sanzioni nei confronti dei club che partecipano alla Superlega e dei giocatori di tali club. Infatti, all'indomani della pubblicazione della notizia della nascita della Superlega, la Fifa e l'Uefa avevano annunciato che tutte le squadre e i relativi calciatori coinvolti nel progetto della Superlega sarebbero stati esclusi da tutte le competizioni Uefa e Fifa.

Secondo l'Avvocato generale, la compatibilità del sistema di previa autorizzazione dell'Uefa con le norme antitrust europee deve essere valutata sulla base dell'art. 165 Tfe (Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea) che costituisce una disposizione specifica rispetto agli artt. 101 e 102 Tfe e che, sempre secondo l'Avvocato generale rappresenta il riconoscimento costituzionale del modello sportivo europeo che si fonda sulla struttura piramidale dello sport, sul principio delle promozioni e retrocessioni e su un regime di solidarietà finanziaria.

Ciò detto, l'Avvocato generale ritiene che il mancato riconoscimento da parte di Fifa e Uefa di una competizione sostanzialmente chiusa come la Superlega possa essere considerato inerte al perseguimento di obiettivi legittimi in quanto mira a salvaguardare i principi della partecipazione basata sui risultati sportivi, delle pari opportunità e di solidarietà finanziaria su cui si fonda la struttura piramidale del calcio europeo nonché a contrastare fenomeni di doppia appartenenza. E ciò senza dover neppure accertare se il sistema di previa autorizzazione

soddisfa i requisiti di trasparenza, oggettività e non discriminazione sanciti dalla Corte di giustizia. In altre parole, poiché la Superlega viene ritenuta contraria al modello sportivo europeo, allora il diniego di autorizzazione dell'Uefa deve ritenersi a priori non in contrasto con le norme sulla concorrenza.

Inoltre, ben possono Fifa, Uefa e Federazioni o leghe nazionali minacciare sanzioni nei confronti dei club – ma non dei singoli calciatori – che decidessero di partecipare ad una competizione come la Superlega in quanto necessarie per salvaguardare i legittimi obiettivi perseguiti da Fifa e Uefa. Per ora la vittoria sembra arridere alla Fifa e all'Uefa. Ma c'è ancora un tempo da giocare e soprattutto ciò che davvero conta sarà soltanto la sentenza della Corte di giustizia.

**Stefano Bastianon**

Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea all'Università di Bergamo ed esperto di diritto sportivo



Athanasios Rantos, avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue